Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 marzo 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

(732)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1945, n. 909.
Istituzione del posto di capo del Servizio crittografico del Ministero degli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Art. 1.

Nella tabella n. 4 annessa al decreto Reale 14 agosto 1931, n. 1354, che fissa i ruoli organici del Ministero degli affari esteri è istituito un posto di gruppo *A* di grado 6° « Capo del Servizio crittografico ».

Art. 2.

Il capo del Servizio crittografico sovraintende alla redazione del materiale crittografico, ne cura la conservazione e vigila sul personale dipendente.
Il capo del Servizio crittografico è posto alla dipendenza del direttore generale del personale.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a conferire il posto di capo del Servizio crittografico, in occasione della sua prima istituzione, a persona che abbia tutti i requisiti tecnici necessari a ricoprire la carica, prescindendo dal possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo del personale di gruppo *A* e dai limiti di età.
L'esame dei requisiti di cui al capoverso precedente è deferito al Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il conferimento del posto di capo del Servizio crittografico non potrà aver luogo se la persona incaricata di assumere le funzioni non avrà prima compiuto un periodo di servizio effettivo di mesi sei e previo favorevole unanime parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Al capo del Servizio crittografico sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 11 aprile 1926, n. 857, per il collocamento a riposo per ragioni di servizio.

Art. 6.

E' soppresso il posto di assistente per la vigilanza (grado 10° di gruppo *C*) istituito con il R. decreto 7 febbraio 1938, n. 124.
L'impiegato che attualmente occupa il posto di assistente per la vigilanza sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, numero 910.

Aumento del limite massimo degli ordini di accreditamento a favore dell'economo-cassiere del Ministero della guerra per gli anticipi sulle indennità di missione e sulle relative spese di trasporto personale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, relativo al servizio di cassa e di economato del Ministero della guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto 8 giugno 1905, n. 244, quale risulta successivamente modificato, è, in via temporanea e fino a contraria disposizione, sostituito dal seguente:

« Gli ordini di accreditamento per il pagamento delle spese di cui all'art. 4 saranno regolati in modo che ciascun mandato non superi:

le lire 50.000 complessivamente per le spese di cui ai numeri 3 e 4;

le lire 6.000 per quelle di cui al numero 5;

le lire 50.000 per quelle di cui al numero 6.

Il pagamento coi fondi di apertura di credito delle spese di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 sarà limitato ai casi di assoluta necessità ed urgenza pei quali non sia possibile provvedere con mandati diretti a favore dei creditori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1946, n. 82.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, portante nuove disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, recante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, portante nuove disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni della Commissione provinciale indicata nel primo comma sono esercitate da una Sezione speciale presieduta da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati dal Ministro per le finanze, di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro, proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione italiana degli agenti di cambio o, in mancanza, un funzionario di banca designato dalla Banca d'Italia, un esperto proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 83.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 37, primo comma, e 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti

Art. 37, primo comma. — « Alle ore sei del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario ».

Art. 40. — « La votazione deve restare aperta sino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori, e fino alle ventuno nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non hanno votato, la votazione continua sino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1946, n. 84.

Emissione di nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi e loro caratteristiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 7 della legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Visto il R. decreto 26 dicembre 1936, n. 2428, che istituisce nuove marche per la riscossione della tassa di bollo sulle concessioni governative ed atti amministrativi;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le marche per concessioni governative ed atti amministrativi da L. 5, 10, 20 e 30 sono del formato carta di mm. 30 x 48 e del formato stampa di mm. 27 x 45.

Il disegno è composto da una cornicetta circolare, posta al centro della marca, che racchiude l'effige della Dea Roma, vista di trequarti su fondo tratteggiato.

In alto è posta una targhetta con la dicitura « Concessioni » in nero su fondo bianco e sotto a questa vi è un cartiglio con la dicitura « Governative » pure in nero su fondo bianco

In basso vi è un altro cartiglio con la dicitura su due righe « Atti Amministrativi » in nero su fondo bianco; sotto ancora vi è una targa nella quale è posto il valore in cifre, in nero su fondo a linee orizzontali nere.

Il tutto è racchiuso da una cornice ondulata composta da un motivo a linea bianca. Ai quattro angoli della marca vi sono quattro circoletti nei quali è ripetuto il valore, in cifre, in bianco su fondo nero.

Le marche sono stampate in calcografia, su carta filogranata a ruote alate, nei quattro colori:

L. 5 - verde oliva;
» 10 - grigio;
» 20 - rosa;
» 30 - verde

Art. 2.

Le marche per la riscossione della tassa di bollo sulle concessioni governative ed atti amministrativi attualmente esistenti continueranno ad usarsi fino ad esaurimento delle scorte

La vendita delle nuove marche per concessioni governative e atti amministrativi avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Enti incaricati della distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.
Approvazione del nuovo statuto della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1940, col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Roma;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;
Visto il nuovo statuto deliberato dal commissario del Governo, dell'Associazione predetta, in data 22 gennaio 1946, con le modifiche proposte dal Ministro per l'assistenza post-bellica;
Visto il parere del Consiglio di Stato in data 5 febbraio 1946;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, con sede in Roma, composto di centottantadue articoli.
Detto statuto sarà munito del visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'assistenza post-bellica, proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946
Registro Assistenza post-bellica n. 1, foglio n. 34. — LA MICELA

(724)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946.
Determinazione del salario medio giornaliero e dell'occupazione media giornaliera per i lavoratori della Cooperativa fra palombari « Ricumar » di Venezia, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;
Sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori della Cooperativa fra palombari « Ricumar », con sede in Venezia, i periodi medi di occupazione ed i salari medi sono così stabiliti, con effetto dal 1° giugno 1945:
salario medio giornaliero L. 100;
occupazione media mensile giorni 20.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1946

(725) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Mogoro (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Mogoro (Cagliari) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;
Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato del credito in data 28 agosto 1943, con il quale il sig. Davide Maccioni venne nominato commissario liquidatore dell'azienda anzidetta;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione e che si rende necessario far luogo alla nomina del Comitato di sorveglianza chè non fu mai costituito;

Decreta:

Il sig. Salvatore Melis fu Raffaele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mogoro (Cagliari) ed i signori Antonio Floris Melis fu Antonio, Giuseppe Piras Spanu fu Giuseppe e Giuseppe Broccia Ariu fu Antioco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1946

(697) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Castelletto di Brenzone (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Tribunale di Verona, in data 22 aprile 1932, con il quale fu disposta la messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Castelletto di Brenzone (Verona),

Veduto il decreto Ministeriale in data 13 giugno 1944, con il quale il rag. Ferruccio Masotto venne nominato liquidatore della Cassa rurale anzidetta;

Considerato che il predetto rag. Masotto ha rassegnato le dimissioni ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Ugo Fasoli è nominato liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Castelletto di Brenzone (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(694)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni. nella legge 17 luglio 1942, n. 1100,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Osnaghi Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(657)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata Depositi piemontesi carboni, con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata Depositi piemontesi carboni, con sede in Torino, si trova nelle condizioni previste dall'art 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata Depositi piemontesi carboni, con sede in Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Zini Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(659)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Adrema di Strauss & C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Adrema di Strauss & C., con sede in Milano, via privata Vasto n. 1 (macchine per indirizzi), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Adrema di Strauss & C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Canesi Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

(660)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;
Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano, viale Piave, n. 13, rappresentanza e commercio legnami ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bezzi Bruno.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(658)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1946.
Sostituzione del sequestratario-liquidatore della Società anonima italiana Rosenthal, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 novembre 1945, col quale è stato esteso il provvedimento di sequestro di cui al precedente decreto 29 aprile 1945, concernente la filiale di Roma della Società anonima italiana Rosenthal in liquidazione, con sede in Milano, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della predetta Società, con la nomina a sequestratario-liquidatore del dott. Lamberto Jori, autorizzando lo stesso a continuare le operazioni di liquidazione;
Ritenuta la opportunità di sostituire detto sequestratario-liquidatore;
Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

L'avv. Elmo Luciano è nominato sequestratario-liquidatore dell'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della Società anonima Rosenthal in liquidazione, con sede in Milano, in sostituzione del dott. Lamberto Jori.
L'avv. Elmo Luciano è autorizzato a continuare le operazioni di liquidazione dell'azienda.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

Con decreto Ministeriale, in data 9 marzo 1946, il rag. Enrico Ferracci è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

(727)

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera e nomina del presidente.

Con decreto Ministeriale in data 9 marzo 1946, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera, e ne è stata affidata la presidenza al signor Francesco Calculli del fu Nunzio.

(728)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 42 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei semilavorati di canapa, dei manufatti di canapa, delle cinghie di cuoio, degli anticrittogamici e del sapone al 60/62 %.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 42 del 7 marzo 1946, ha disposto quanto appresso:

1. — SEMILAVORATI DI CANAPA

a) Per il *cardato di stracciato verde* è stato determinato in L. 900 al q.le il costo di lavorazione e sono state fissate come segue le rese di cardatura:
lungo tiglio 5 % - cardato 80 %;
stracciato buono 9 % - cardato 75 %.

b) I prezzi di vendita dei cardati franco centro per merce resa su carro dell'acquirente, sono fissati come appresso:

marche:

C.F.T. code extracardate	L. 10.600	al q.le
T.B.H. terzo basso canapa	» 10.300	» »
T.B.H.A. terzo basso canapa andante	» 9.900	» »
cardato di code	» 10.100	» »
cardato di canaponi	» 9.450	» »
cardato di stoppe (S.P.S.)	» 9.200	» »
cardato di manoni	» 8.850	» »
cardato di Q.B. (quarto basso)	» 8.500	» »

c) I prezzi di vendita franco centro di pettinatura dei pettinati meccanici e delle stoppe meccaniche per merce resa su carro dell'acquirente, risultano come segue:

marche:

pettinato meccanico extra	L. 18.300	al q.le
pettinato meccanico buono	» 17.500	» »
pettinato meccanico medio	» 16.700	» »
stoppe meccaniche:		
da sole:		
n. 1	» 9.900	» »
n. 2	» 10.500	» »
n. 3	» 11.100	» »
n. 4	» 11.900	» »
n. 5	» 12.500	» »
insieme:		
40 % - 15 % - 5 %	» 10.200	» »
n. 1	» 9.700	» »
n. 2	» 10.300	» »
n. 3	» 10.900	» »
n. 4	» 11.700	» »

d) I valori di conferimento e i prezzi di vendita dei pettinati a mano (categoria artigiani) per merce resa franco piede magazzino ammasso, sono stabiliti come segue:

	Prezzo di conferimento all'artigiano produttore, al quintale Lire	Prezzo di vendita del Consorzio nazionale canapa, al quintale Lire
marche:	—	—
pettinati a mano:		
graffietta 1°	12.800	14.080
» 2°	12.400	13.640
» 3°	11.965	13.161
pesone extra	14.370	15.807
» 1°	13.735	15.108
» 2°	13.175	14.492
tiglia 1°	12.400	13.640
» 2°	11.965	13.161
pesoncino 1°	13.900	15.290
» 2°	13.325	14.657
mazzone extra	16.305	17.935
» 1°	15.875	17.462
» 2°	15.440	16.984
» 3°	15.020	16.522
stoppe a mano:		
stoppa di graffio	6.800	7.480
stoppa di pettine	7.285	8.013

2. — MANUFATTI DI CANAPA

Con decorrenza immediata i prezzi dei manufatti (filati e tessuti di canapa) non sono più soggetti alla disciplina dei prezzi, che potranno essere pertanto stabiliti liberamente fra venditore e compratore.

3. — CINGHIE DI CUOIO

Per le cinghie di cuoio cedute a prezzi provvisori su buoni di assegnazione nelle provincie dell'Italia centro-meridionale vengono fissati i seguenti prezzi definitivi per le vendite dal produttore:

per i buoni emessi dal 1° giugno al 31 agosto 1945: L 1450 al kg.;

per i buoni emessi dal 1° settembre al 22 novembre 1945 L. 1700 al kg.;

per i buoni emessi dal 23 novembre 1945 al 31 gennaio c. a.: L. 2000 al kg.

4. — ANTICRITTOGAMICI

I prezzi di vendita dal produttore degli anticrittogamici per la corrente campagna vengono fissati come appresso:

a) solfato di rame titolo 98-99 %: L. 5000 al q.le;

b) arseniato di rame (16 % di rame e 16 % di arsenico): L 124 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per merce insaccata resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio.

Con successivo provvedimento saranno fissati i prezzi degli altri anticrittogamici a base di rame di cui sia consentita la produzione;

c) polisolfuro di bario (Tiobar): il prezzo del polisolfuro di bario può essere liberamente stabilito fra venditore e compratore.

5. — SAPONE NEUTRO PER USO INDUSTRIALE

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 24 gennaio u. s. riguardante il prezzo del sapone da bucato, si comunica che il prezzo del sapone con contenuto di 60-62 % di acidi grassi è stato stabilito in L. 84 al kg., compreso il normale imballaggio sia per il sapone neutro destinato ad uso industriale sia per il sapone da bucato.

Il suddetto prezzo è stato calcolato sulla base dei nuovi costi delle materie prime di cui al paragrafo *b*) del punto 3 della circolare soprarichiamata.

(730)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio u. s., si rende noto che l'importo del mutuo autorizzato con decreto interministeriale 31 dicembre 1945 per il pareggio del bilancio 1945 dell'Amministrazione provinciale di Forlì, è di L. 25.000.000 e non di L. 25.500.000.

(729)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferma nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano

Con decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1946, registro Africa Italiana n. 1, foglio n. 117, il commissario dell'Istituto coloniale italiano, dott. Sidney Prima Ricotti, è stato confermato nell'incarico sino a tutto il 28 febbraio 1946.

(726)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna), in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il giorno 26 gennaio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna), il rag. Tullio Magrini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 marzo 1946 - N. 61

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,05
Id. 3,50 % 1902	91,40
Id. 3 % lordo	84,50
Id. 5 % 1935	98,15
Redimibile 3,50 % 1934	85,775
Id. 5 % 1936	97,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.